

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2524

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTI, FABBRI, TARABINI, BALLARDINI, GIRAUDI, RIZ, BALDI, COLLESELLI, STELLA, MAROCCO, VALEGGIANI, DIETL, SISTO, MIROGLIO, PREARO, HELFER, PISONI, CANESTRARI, RACCHETTI, BIMA, SCHIAVON, MAGGIONI, ANSELMI TINA, BALASSO, BIAGGI, BIANCHI FORTUNATO, BOFFARDI INES, BOLDRIN, CALVETTI, CAPRA, CORÀ, DALL'ARMELLINA, MITTERDORFER, SANGALLI, TRAVERSA, PERDONÀ, VAGHI, MARCHETTI, GITTI, FIORET, GIORDANO, ARMANI, BRESSANI, FRACANZANI, DEGAN, DE PONTI

Presentata il 20 maggio 1970

Norme sull'impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da lustri, ma soprattutto negli ultimi anni, vien prospettata da produttori e da tecnici l'opportunità di consentire un limitato zuccheraggio dei mosti, allorquando le sfavorevoli condizioni climatiche abbiano, in una determinata annata, reso impossibile il raggiungimento, da parte delle uve in fermentazione, del normale tasso alcolico.

Con l'intensificarsi degli scambi commerciali il divieto di zuccheraggio oggi vigente ha reso i prodotti classici italiani in netto svantaggio nella competizione concorrenziale con gli analoghi prodotti europei. La Francia, cui non si può negare un ruolo pilota nella

enologia, fin dal 4 agosto 1929, ha codificato il procedimento della *chaptalisation*, cioè l'impiego dello zucchero quale correttivo del tenore alcolico, nella misura di tre chilogrammi di saccarosio per ogni quintale di uve pigiate. Nella Repubblica Federale Tedesca la pratica dello zuccheraggio è consentita in misure ben maggiori e perfino con l'impiego di soluzioni acquose. Analoghe sono le legislazioni degli altri Paesi del MEC, dell'Austria e della Svizzera.

Per una mal concepita tutela dei prodotti meridionali in Italia lo zuccheraggio è stato sempre vietato (salvo per i vini spumanti), ed imposto in suo luogo l'irrobustimento di

vini di carente gradazione alcolica mediante il taglio con vini del meridione.

Questa tecnica può conservarsi per la grande quantità dei vini da tavola, ma è da escludere nel modo più assoluto per i vini di qualità, specie ora che la legge n. 930 del 12 luglio 1963 ne ha rigorosamente disciplinato la produzione, sì da tutelare l'aspettativa del consumatore in ordine all'origine, al nome ed alle qualità del prodotto. È ovvio che un prodotto « tagliato » non è un prodotto genuino; tanto meno lo è se il taglio si esegue con uve provenienti da regioni distanti centinaia di chilometri. Di contro, l'aggiunta di moderato quantitativo di saccarosio, nel mentre rinforza il grado alcolico, non apporta alcun altro elemento estraneo che alteri le caratteristiche organolettiche del prodotto originale.

Comunque, questi vini « classici », destinati all'imbottigliamento come vini di origine controllata o controllata e garantita, non raggiungono la decima parte della produzione totale.

Quindi, la eccezione al divieto di zuccheraggio che per essi e solo per qualche annata, con il presente progetto si vuole autorizzare, non pregiudica il commercio dei vini da taglio meridionali, tanto più che questi ultimi sono in netto regresso in conseguenza dei più recenti indirizzi produttivi del meridione, decisamente orientati verso la produzione di uve per vini da tavola anziché da taglio.

Ritardare la promulgazione di una legge di limitato e disciplinato consenso dello zuccheraggio dei mosti, equivale a congelare l'*handicap* nel quale si trovano i produttori italiani nei confronti dei cennati Paesi del MEC. Infatti, il recente accordo Regolamento CEE n. 817/70 relativo ai v.q.p.r.d. richiamando gli articoli 18 e 19 del Regolamento per l'organizzazione comune del mercato del vino, stabilisce che l'aumento del titolo alcoolimetrico con aggiunta di zucchero secco può essere effettuato soltanto se ed in quanto alla data di applicazione del Regolamento CEE stesso, che sembra essere il 1° giugno 1970, tale pratica sia consentita dalla legislazione del singolo Paese di produzione.

Escluso lo zuccheraggio oggi, resta escluso per sempre. Ecco perché quella legge di cui fino a questo momento si era sentito nell'Italia centrale e settentrionale sempre il bisogno, appare ora di somma urgenza e di improvvisabile necessità.

In considerazione di ciò ed anche per l'impellente necessità di un allineamento con la legislazione estera concernente analoga even-

tualità, il presente provvedimento prevede con l'articolo 1 che, in circostanze eccezionali e, cioè, all'infuori di un normale svolgimento meteorico, tale da consentire la consueta maturazione glucidico-organolettica delle uve, sia data facoltà di ricorrere allo zuccheraggio ai fini di realizzare nei cennati vini a denominazione di origine una gradazione alcolica adeguata ai livelli prescritti nei disciplinari di produzione rispettivi.

Riguardo all'impiego di tale prodotto, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti quantitativi specificati dalla presente legge, l'articolo 2 dispone che, in ogni caso, esso sia subordinato alla preventiva emanazione di apposita deliberazione della Giunta regionale da emettersi su proposta del locale Ispettorato dell'agricoltura e sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura allorquando sia stata dal medesimo accertata l'insorgenza e determinata altresì l'entità di eventuali condizioni climatiche avverse, tali da incidere più o meno sfavorevolmente sulla normale maturazione delle uve.

Ai sensi dell'articolo 2, la Giunta regionale, all'atto di emanare il proprio provvedimento, potrà disporre una riduzione delle dosi di impiego del saccarosio rispetto ai quantitativi massimi ammessi e ciò in relazione all'eventuale minor incidenza dello sfavorevole decorso climatico.

A far fede della scrupolosità con la quale si è inteso assicurare un vaglio rigoroso e l'accoglimento minuziosamente documentato dell'anzidetta richiesta, l'articolo 3 reca un disposto essenziale, riflettente l'ancoraggio obbligato di ogni singola domanda alla probante ed analitica documentazione con la quale sono stati o saranno istituiti e tenuti, presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli albi dei vigneti, di cui all'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506.

È perciò evidente che, nelle zone di produzione o parte delle stesse, autorizzate allo zuccheraggio, questo riguarderà in modo esclusivo le sole produzioni ottenute dai terreni iscritti negli albi appositi e purché le medesime non eccedano le rese massime unitarie fissate nei rispettivi disciplinari di produzione, alle quali dovrà ovviamente rapportarsi la quantità di saccarosio complessivamente consentita.

Nell'intento di facilitare il controllo su detta operazione da parte dei competenti servizi di vigilanza sono stati posti, con l'arti-

colo 4, limiti precisi di tempo entro i quali le operazioni di zuccheraggio sono consentite e con l'articolo 6 ulteriori precisazioni riferitamente all'obbligo di riportare sia sulla bolletta di accompagnamento sia sul registro di carico gli estremi della dichiarazione di zuccheraggio di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge.

L'applicazione di un sovrapprezzo di conguaglio sullo zucchero da impiegare nelle circostanze e per gli scopi innanzi specificati, si poneva come condizione affatto pregiudizievole, e ciò per ragioni di equità, intese a perequare il costo del grado-alcool naturale a quello dell'integrazione alcoolica diversamente conseguita, sia per scoraggiare in partenza indiscriminate aspirazioni di carattere speculativo, non affatto conciliabili con lo spirito e le finalità economico-sociali perseguite dal presente provvedimento.

Sono appunto questi i criteri cui si ispira l'articolo 5, in proposito disponendo che il versamento del dovuto sovrapprezzo venga eseguito su conto corrente postale, intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Inoltre, ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 7, 8 e 9 tutte le operazioni afferenti lo zuccheraggio sono sottoposte al controllo degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e gli accertamenti ispettivi a ciò necessari dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle disposizioni specificate nei succitati articoli relative anche all'obbligo di annotare immediatamente l'eseguita operazione di aggiunta nella scheda di produzione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, o a cura degli interessati, nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Rimettendo all'analisi dettagliata dei già menzionati articoli 4, 6, 7, 8 e 9, si potrà rilevare che essi nel rigoroso proposito di as-

sicurare una leale e corretta esecuzione delle pratiche di aggiunta e di evitare in materia ogni e qualsiasi deviazione speculativa, disciplinano in modo drastico e sistematico ogni fase operativa, disponendo al riguardo norme e controlli inflessibili, tali da scoraggiare la benché minima infrazione.

L'articolo 10, infine, condensa in sintesi l'aspetto riguardante le sanzioni previste per la violazione delle norme contenute dalla presente proposta di legge.

È dato concludere che, nella sua articolazione, la presente proposta di legge si è costantemente ispirata al proposito di prospettare, in riferimento ad una determinata situazione reale, le necessarie disposizioni con le quali sovvenire ad una delle fondamentali esigenze dell'economia vitivinicola nazionale, non senza, per questo, mantenersi fedele al principio di esporre con aderente obiettività la portata e l'urgenza del problema considerato.

Nel congedarla ora all'esame ed all'approvazione, si pone l'obbligo richiamare gli auspici molteplici ripetutamente formulati in proposito da organizzazioni professionali, da associazioni di categoria e da molti altri enti ed istituzioni, dei quali si vuole in particolare riproporre, oltre alle autorevoli mozioni votate al XXII Convegno nazionale degli enotecnici svoltosi nell'aprile 1967 presso l'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige (Trento) e dai convegni interregionali di Asti fra tecnici ed operatori vitivinicoli nel settembre 1967 e 1968, l'iniziativa non meno qualificata e responsabile assunta nella regione Trentino-Alto Adige con la presentazione al consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto di autonomia, di apposita proposta di voto, approvata nella seduta del 23 ottobre 1968 (allegato 1), intesa a far convergere sull'impellente problema ogni migliore considerazione del Parlamento.

ALLEGATO N. 1.

VOTO

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE.**

nella seduta del 25 settembre 1968;

premesso che l'agricoltura regionale si basa, in larga misura, sulla produzione di uve da vino;

ritenuto che la politica di qualificazione dei vini prodotti nella regione debba essere costantemente perseguita ed incrementata;

considerato che, sotto il profilo tecnico, lo zuccheraggio all'atto della vinificazione, risulta essere lo strumento più idoneo, se non addirittura unico, per conservare costanti i caratteri di finezza dei vini di alto pregio anche se prodotti nelle annate ad andamento climatico poco favorevole;

tenuto conto che nei paesi europei vinicoli tale pratica è consentita dalle leggi ed applicata normalmente;

riconosciuto che la produzione dei vini pregiati nella regione deve essere messa nella possibilità di divenire competitiva con quella degli altri paesi concorrenti anche in vista dell'entrata in vigore delle norme comunitarie;

convinto della assoluta necessità che la legislazione italiana recepisca e codifichi la possibilità dello zuccheraggio quale pratica di correzione dei mosti e ciò nell'interesse preminente e specifico dei contadini e della economia regionale e nazionale in genere;

tenuto conto dell'apporto cospicuo che all'esportazione di vini dà la regione Trentino-Alto Adige;

considerato che lo zuccheraggio dei vini di alto pregio potrebbe interessare al massimo il 10 per cento della produzione vinicola nazionale;

a maggioranza di voti legalmente espressi

fa voto

che il Parlamento modifichi le norme vigenti in materia vinicola al fine di stabilire che:

a) legislativamente, sia ammesso, nelle annate in cui ciò si renda necessario e limitatamente ai vini a riconosciuta denominazione d'origine controllata, lo zuccheraggio, da effettuarsi all'atto della vinificazione, fino a poter ottenere un aumento della gradazione alcolica di due gradi e ciò per esaltare le caratteristiche organolettiche del prodotto, garantendo, nel contempo, un costante ed elevato *standard* qualitativo dei vini regionali;

b) siano intensificati i controlli per la repressione delle frodi nel campo vinicolo ed aggravate le relative pene per scoraggiare qualsiasi iniziativa, che, prendendo a pretesto lo zuccheraggio così concepito, fosse messa in atto per eventuali sofisticazioni;

c) sia sancito l'obbligo per i vinificatori (escludendo da tale obbligo le cantine e i vini per usi familiari e domestici) di fornire, annualmente, prestazioni di alcool di vino equivalenti al 10 per cento del prodotto incantinato espresso in alcool puro sulla base della gradazione minima dei vini locali o, in subordine, l'obbligo di consegnare alle distillerie o agli acetifici i sottoprodotti della vinificazione in misura non inferiore al 15 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermo il disposto di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nelle annate in cui, a causa di avverse condizioni climatiche, il contenuto in zucchero delle uve destinate esclusivamente alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita non risulti idoneo al raggiungimento di sufficiente gradazione alcolica, potrà consentirsi l'impiego del saccarosio nei relativi mosti o uve ammostate e vini in fermentazione, nella misura strettamente necessaria ad elevare di non oltre un grado, rispetto ai valori minimi prescritti dai singoli disciplinari di produzione, il tasso alcolico e comunque in quantità che non potrà eccedere i 3 chilogrammi per ogni quintale di prodotto.

ART. 2.

Le annate e le zone nelle quali sarà eccezionalmente consentita la pratica di cui all'articolo precedente, da effettuarsi comunque entro i termini di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, verranno determinate di volta in volta dalla giunta regionale con deliberazione emanata prima dell'inizio delle singole vendemmie, su proposta del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale spetta l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente, e sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nei suddetti provvedimenti i quantitativi massimi d'impiego del saccarosio stabiliti dall'articolo 1 potranno essere, per determinate o per tutte le qualità dei prodotti, ulteriormente limitate.

ART. 3.

Nelle annate di cui all'articolo precedente gli interessati, che della facoltà di cui all'articolo 1 intendono beneficiare, dovranno dichiarare al servizio repressione frodi competente territorialmente e su formulario da esso fornito, i seguenti dati:

a) cognome, nome e residenza del conduttore dei vigneti di provenienza delle uve; estremi di iscrizione nell'albo istituito presso

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente;

b) la quantità delle uve per le quali lo zuccheraggio sarà effettuato;

c) cognome, nome o ragione sociale della ditta che procederà alla vinificazione;

d) lo stabilimento vinicolo, sua ubicazione ed i giorni ed ora nelle quali si effettueranno le operazioni di zuccheraggio;

e) la quantità di saccarosio che, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 o dei decreti di cui all'articolo 2, si intende aggiungere per ciascuna quantità e qualità d'uva o mosto.

La dichiarazione dovrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata non meno di tre giorni interi prima dell'inizio, come sopra indicato, delle operazioni di zuccheraggio.

ART. 4.

Le operazioni di zuccheraggio non potranno essere effettuate prima delle ore 7 e dopo le ore 20 come pure nei giorni festivi.

ART. 5.

Per ogni chilogrammo di zucchero impiegato secondo la presente legge, il vinificatore dovrà versare lire 250 su conto corrente postale intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La relativa bolletta di ricevuta va allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 6.

Le bollette di accompagnamento ed i registri di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498, devono riportare espressamente gli estremi della dichiarazione di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

L'introduzione in cantina o nello stabilimento vinicolo del saccarosio non potrà effettuarsi se non dopo la spedizione della comunicazione raccomandata di cui all'ultimo comma dell'articolo 3. È comunque vietato introdurre il saccarosio nei luoghi sopraindicati tra le ore 19 e le ore 7 come pure nei giorni festivi.

Il saccarosio potrà tuttavia venire eccezionalmente introdotto negli stabilimenti vinicoli anche senza che sia stata fatta la dichiarazione di cui all'articolo 3, purché il rispettivo trasporto sia accompagnato da espressa autorizzazione scritta del servizio repressione frodi, che stabilisca giorno ed ora del trasporto stesso e purché l'introduzione avvenga in presenza di uno dei funzionari o degli agenti di vigilanza, che provvederà a sigillare il magazzino di deposito, redigendo apposito verbale.

L'estrazione dal magazzino dovrà analogamente avvenire solo con l'autorizzazione del servizio repressione frodi, previa verifica di adempimento delle formalità previste dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

ART. 8.

Le operazioni di zuccheraggio dovranno aver luogo solamente entro le ore e giorni indicati nella denuncia di cui all'articolo 3 e sotto il controllo degli organi di vigilanza. Tuttavia, se gli agenti di controllo non intervengono nei giorni ed ore indicati, le operazioni anzidette sono consentite.

Delle operazioni di zuccheraggio dovrà essere fatta immediata annotazione nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con espressa menzione delle vasche, tini e contenitori in cui i relativi prodotti si trovano in fermentazione.

ART. 9.

Sino a fermentazione principale avvenuta, i prodotti addizionati di saccarosio dovranno essere conservati nei recipienti ove è avvenuta l'aggiunta: ne sono vietati il travaso ed il taglio con altre partite di uve, uve ammostate, mosti, filtrati dolci e vini, salvo che dette operazioni non siano autorizzate dagli organi di vigilanza.

ART. 10.

Le violazioni di cui all'articolo 6 della presente legge saranno punite con le pene stabilite dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, saranno punite con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni.